



CITTA' DI ALBANO LAZIALE



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli.

CIG Z4E2A73F8C

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia, dei veicoli disposta a norma dell'art. 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, nei territori dei comuni del Corpo Associato di PL, ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale o degli altri organi di polizia stradale.

Il presente servizio comprende tutte le tipologie di rimozione di cui al successivo art. 8 ed inoltre:

- a) La rimozione e la eventuale custodia dei veicoli, non oggetto di sequestro e/o fermo amministrativo, che a seguito di incidente stradale ingombrino la carreggiata ed i cui conducenti e/o proprietari non sono presenti in loco. Tale intervento rientra nell'ambito dell'attività disciplinata dall'art. 2028 Codice Civile (gestione affari altrui) ed esonera da qualsiasi atto di obbligo di carattere economico gli operatori di Polizia e l'Amministrazione dalla quale dipendono.
- b) Il concessionario alla stipula del contratto dovrà avere la disponibilità *esclusiva di un'idonea area di deposito* per il servizio in concessione che permetta il normale accesso di tutte le tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del Codice della Strada comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 20 autoveicoli;

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ED ALEA

Il contratto di concessione ha validità di anni due, così come stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, con decorrenza dalla stipula della convenzione ed è prorogabile, qualora ricorrano le condizioni di legge ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. La proroga avverrà mantenendo ferme le condizioni previste dal presente capitolato.

Il valore del presente atto è stimato in Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) al netto dell'IVA.

Il presente contratto ha carattere aleatorio, ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La rimozione dei veicoli deve avvenire esclusivamente dietro segnalazione del Corpo Associato di PL e dovrà essere garantita con interventi tempestivi durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24. Il servizio deve essere svolto in tutto il territorio dei comuni del Corpo Associato di PL. Il

Concessionario deve trovarsi nel luogo indicato dalla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale entro il termine di 20 minuti dalla chiamata, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- a) il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno due veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n° 495), e di idonea area di deposito che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del Codice della Strada comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 20 autoveicoli.
- b) I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l'Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare, questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio: detti carri, devono avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500; almeno uno deve essere idoneo ad operare in strade con larghezza particolarmente ridotta. I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell'esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi.
- c) Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione (telefono cellulare) al fine di garantire l'immediato collegamento con la centrale operativa del Corpo della Polizia Locale.
- d) Il concessionario si impegna altresì, qualora se ne presenti la necessità, a reperire direttamente o tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa complessiva superiore a Kg 3.500.
- e) il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria reperibilità di cui gli organi di polizia stradale potranno fruire ogni giorno della settimana, sia feriali che festivi ed in qualsiasi orario garantendo l'operatività degli stessi con 2 autisti nei giorni feriali durante l'orario 06,00 – 22,00 ed almeno un autista nelle giornate festive e durante l'orario notturno 22,00 – 06,00. Per esigenze particolari l'Amministrazione concedente potrà richiedere la disponibilità di due autisti anche nelle giornate festive e durante l'orario notturno dando preavviso di almeno 24 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l'apertura della depositaria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 08.00 – 20.30 ed istituire un servizio di pronta reperibilità durante l'orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale;
- f) il concessionario dovrà intervenire su chiamata degli organi di polizia stradale, sia per effettuare le rimozioni coatte in caso di violazione al C.d.S., sia per effettuare le rimozioni o gli spostamenti di cui al successivo articolo 8. Dovrà, inoltre, garantire gratuitamente il recupero/traino dei veicoli della Polizia Locale di Albano Laziale e Castel Gandolfo in stato di avaria presenti sul territorio comunale.
- g) In ogni caso dovrà intervenire con il carro rimotore più idoneo al tipo di intervento segnalato, e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 minuti. Qualora ne venga ravvisata la necessità da parte dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà consentire l'eventuale presenza a bordo dei propri veicoli, per l'intero tragitto, di un operatore della Polizia Locale incaricato dello svolgimento degli adempimenti formali e del controllo della regolarità della procedura;
- h) il concessionario provvederà in ogni caso alla rimozione coatta dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli organi preposti alla vigilanza a norma di legge (Polizia Locale o altri organi di polizia stradale);
- i) il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia stradale;

- j) effettuata la rimozione, l'impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all'interno dell'area individuata in sede di offerta, che abbia i requisiti previsti dalle attuali normative. L'Amministrazione potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, disporre l'utilizzo di altre aree di sua proprietà per il ricovero e la custodia dei veicoli rimossi. In tal caso il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa per quanto concerne gli oneri relativi alla custodia dei veicoli;
- k) il concessionario provvederà a comunicare al Comando di P.L., con cadenza settimanale, l'elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l'indicazione della data del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l'importo dovuto per la rimozione e l'importo dovuto per i giorni di custodia) con i relativi costi per l'intervento effettuato;
- l) nel caso di veicolo rimosso per il quale, decorsi 3 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro dello stesso, il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comando di P.L. gli estremi del veicolo al fine di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
- m) nel caso di interventi non conclusi con la rimozione del veicolo e per i quali l'utente non abbia già versato l'importo derivante dalle spese di intervento, il concessionario dovrà attivarsi per il recupero del credito vantato nei confronti del proprietario del veicolo mediante nota formale. In questo caso, il concessionario non potrà più vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- n) il concessionario, quale sostituto del Comune concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente quelli che sono gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dalla presente scrittura. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che, con il presente atto, il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia come da prospetto più avanti riportato;
- o) nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte della struttura di appartenenza dell'operatore verbalizzante.
- p) per ogni veicolo rimosso ed ancora giacente, trascorsi 3 (tre) mesi dalla notifica dell'intimazione dell'obbligo di ritiro da parte del Comando di P.L., il concessionario dovrà comunicare a quest'ultimo il perdurare della giacenza.
- q) al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall'Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto: al concessionario è fatto altresì obbligo di trattare i dati trasmessi esclusivamente per le finalità previste dal presente atto, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
- r) il concessionario si impegna a versare il corrispettivo di concessione attenendosi a quando stabilito all'articolo 7.
- s) il concessionario si avvale di personale da lui dipendente nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, ivi compreso il Codice della Strada: il concedente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario ed i suoi dipendenti.

Il servizio di rimozione si articola nelle seguenti fasi:

- a) richiesta di intervento da parte del Comando di Polizia Locale (diritto di chiamata)
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo
- c) trasferimento del veicolo al luogo di custodia (indennità chilometrica)
- d) custodia.

Le prestazioni effettuate ai precedenti punti a), b) e c) sono considerate "diurne" se effettuate dalle ore 6,00 alle ore 22,00, notturne se effettuate dalle 22,00 alle 6,00. A tal fine si fa riferimento all'ora in cui l'intervento ha avuto inizio.

I veicoli rimossi dovranno essere depositati presso il luogo di custodia.

La rimozione dei veicoli in sosta vietata deve avvenire alla presenza di personale della Polizia Locale o degli altri organi di polizia stradale che provvederanno a compilare apposito verbale.

La ditta concessionaria della rimozione si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovesse conseguire ai veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi ivi compresi i danni derivanti da incendio o furto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal deposito, il concessionario avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del carro attrezzi (diritto di chiamata).

Qualora all'arrivo del proprietario sia già avvenuto l'agganciamento del mezzo, la Ditta concessionaria avrà diritto a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni connesse al carico/scarico del veicolo oltre al diritto di chiamata e l'indennità chilometrica per la prima tratta.

ART. 5 REQUISITI MINIMI DEL CONCESSIONARIO E SOGGETTI AMMESSI

Il servizio di rimozione dei veicoli (ai sensi dall'art. 159 del CDS) può essere affidato in concessione a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla gara e per tutto il tempo di vigenza della concessione:

5.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

- 5.1.1 cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE;
- 5.1.2 età non inferiore ai 21 anni;
- 5.1.3 non essere sottoposto a misure di sicurezza personale o misure di prevenzione;
- 5.1.4 non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- 5.1.5 non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- 5.1.6 non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione.
- 5.1.7 iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., per il settore di attività di cui al presente avviso;
- 5.1.8 assenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

5.2 Capacità tecniche e professionali

- 5.2.1 Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione a contrattare con la P.A. di cui agli artt. 80-83 e 86 del D.Lgs.50/2016;
- 5.2.2 essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 24.07.77. n. 616
- 5.2.3 essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (e comunque di avere titolo alla regolarizzazione fin dal momento della presentazione della domanda).
- 5.2.4 avere la disponibilità esclusiva di almeno due veicoli, debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n° 495): di questi, almeno uno deve essere in grado di poter rimuovere veicoli di massa complessiva a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500, e almeno uno deve essere idoneo ad operare in strade con larghezza particolarmente ridotta;
- 5.2.5 essere fornito di polizza assicurativa contro gli infortuni relativa ai terzi trasportati ai sensi dell'art.54 comma 1 lett. g del Codice della Strada;
- 5.2.6 avere, al momento dell'affidamento del servizio, la *disponibilità esclusiva di un'idonea area di deposito* per il servizio in concessione che permetta il normale accesso di tutte le tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del Codice della Strada comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 20 autoveicoli;

5.3 Capacità economiche finanziarie

Aver maturato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi nel settore oggetto di gara (servizi di rimozione e custodia veicoli) per soggetti pubblici o privati, per un importo fatturato (nel triennio), iva esclusa, non inferiore ad euro 34.000,00. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

ART. 6 - RICONSEGNA DEL VEICOLO

Il responsabile del luogo di deposito è tenuto ad effettuare la riconsegna del veicolo previa presentazione da parte dell'interessato, o di persona da lui delegata, di idoneo titolo alla restituzione, previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia, così come individuate nel successivo art. 7 ed emissione di regolare fattura.

ART. 7 – REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE – IMPORTI UNITARI POSTI A BASE DI GARA

Al concessionario, per ogni rimozione sarà riconosciuto quale corrispettivo l'importo delle tariffe di cui alla sotto riportata tabella, da considerare quale base imponibile. Il pagamento del corrispettivo, salvi i casi di interventi a titolo gratuito di cui all'art. 8, è posto a carico dell'utente: nessun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Alla fine di ogni mese, il concessionario procederà al versamento del canone concessorio, stabilito come quota percentuale calcolata sull'imponibile di ogni singolo intervento evaso (intendendosi per tale l'intervento concluso con il pagamento da parte dell'utente): la quota percentuale che si assume quale canone concessorio, è quella definita in sede di aggiudicazione.

Il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone concessorio mediante bonifico sulle coordinate bancarie della Tesoreria comunale; entro i cinque giorni successivi dovrà trasmettere all'indirizzo polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it la quietanza del pagamento effettuato.

Il concessionario dovrà consentire il controllo da parte della Polizia Locale dei tabulati dei veicoli restituiti agli aventi diritto e di quelli ancora ricoverati in deposito.

Il servizio per il concessionario è remunerato attraverso l'introito delle tariffe sotto riportate, al netto del canone concessorio offerto in sede di gara. Il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario, dai proprietari/conducenti dei veicoli rimossi. Per i veicoli non ritirati dagli utenti e per i quali il concessionario ha sostenuto spese di rimozione e di custodia fino alla data di comunicazione all'Agenzia del Demanio non verrà riconosciuto alcun compenso da parte del Comune. Per i veicoli di provenienza furtiva le spese saranno a carico del soggetto avente diritto al ritiro del mezzo e nulla potrà essere richiesto al Comune di Albano Laziale quale ente capofila. Tali veicoli potranno essere riconsegnati solo previa autorizzazione della Polizia Locale o altri organi accertatori di Polizia Stradale.

Il prezzo e le tariffe devono riferirsi alle prestazioni richieste ed eseguite, conteggiato per ogni tipo di servizio. Tali prezzi sono comprensivi di tutte le retribuzioni del personale e relativi oneri riflessi, nonché di materiale, attrezzature e quant'altro occorrente all'impresa concessionaria per la rimozione. Per ogni intervento di rimozione il concessionario dovrà applicare le tariffe previste dal Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n° 401, così come rivalutate in base al coefficiente ISTAT a luglio 2019, riportate nello schema di seguito indicato:

RIMOZIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 1,5 T				RIMOZIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 T E FINO A 3,5T			
			rivalutazione Istat Luglio'19 (*)				rivalutazione Istat Luglio'19 (*)
A	DIRITTO CHIAMATA	10,33 €	14,47 €	A	DIRITTO CHIAMATA	12,92 €	18,09 €
B	OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO/SCARICO DEL VEICOLO	15,50 €	21,71 €	B	OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO/SCARICO DEL VEICOLO	25,83 €	36,18 €
C	INDENNITA' CHILOMETRICA	2,22 €	3,11 €	C	INDENNITA' CHILOMETRICA	2,59 €	3,62 €
D	SPESE CUSTODIA AREA SCOPERTA FINO AL 90° GIORNO CICLOMOTORI	1,55 €	2,08 €	D	SPESE CUSTODIA AREA SCOPERTA FINO AL 90° GIORNO	2,58 €	3,42 €
	SPESE CUSTODIA AREA SCOPERTA PERIODO SUCCESSIVO CICLOMOTORI	0,98 €	1,30 €		SPESE CUSTODIA AREA SCOPERTA PERIODO SUCCESSIVO	1,65 €	2,19 €
	SPESE CUSTODIA AREA SCOPERTA FINO AL 90° GIORNO AUTOVEICOLI	2,07 €	2,74 €	PER LA RIMOZIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORI A 3,5T SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%			
	SPESE CUSTODIA AREA SCOPERTA PERIODO SUCCESSIVO AUTOVEICOLI	1,29 €	1,71 €	PER LA CUSTODIA IN AREA COPERTA SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE DEL 25% DELLE TARIFFE ISTAT			
PER LA CUSTODIA IN AREA COPERTA SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE DEL 25% DELLE TARIFFE ISTAT				PER GLI INTERVENTI IN ORARIO NOTTURNO O GIORNATA FESTIVA SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%			
PER GLI INTERVENTI IN ORARIO NOTTURNO O GIORNATA FESTIVA SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE DEL 30% RISPETTO ALLE TARIFFE PREVISTE							

(*) fonte ISTAT <http://rivaluta.istat.it> (01/2001-07/2019)

Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe delle rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Per i ciclomotori e i motocicli si applicano le tariffe previste per i veicoli sino a 1,5 t., ad eccezione delle spese di custodia che trovano applicazione della tariffa dedicata.

Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

- operazioni di intervento con un unico veicolo e con prelevamento contemporaneo, nello stesso luogo o zone continue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il "diritto di chiamata" e l'"indennità chilometrica" devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico, invece, deve essere corrisposta per ciascun veicolo rimosso;

2. intervento/rimozione in orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste. Oltre le tariffe stabilite, il depositario non può pretendere per la custodia, per le prime ventiquattro (24) ore, né dal Comune di Albano Laziale, né da terzi.

Dopo le prime (24) ore di custodia, il concessionario ha la facoltà di applicare, a titolo di supplemento, le tariffe concordate per la custodia dei veicoli, facendo fede, quale inizio della custodia, la data e l'ora indicate sul verbale redatto dall'agente della Polizia Locale.

In nessun caso qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione concedente: le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 8 - RIMOZIONI PER ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITA'

Negli eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli, regolarmente in sosta, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nonché per lo spostamento di veicoli che espongono un contrassegno da invalidi, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi né da parte dell'Amministrazione concedente. In tal caso il concessionario dovrà intervenire secondo le modalità di cui al precedente art. 3, anche per rimozioni effettuate in orario notturno o in giorno festivo, sia per interventi limitati nel numero, sia per interventi rilevanti per numero e per percorso chilometrico e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Il rifiuto o il ritardo nell'adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo art. 15.

ART. 9 - IMPIANTI E ATTREZZATURE

Il concessionario dovrà essere dotato di almeno due adeguati ed efficienti veicoli, con le caratteristiche tecniche definite agli artt. 10 e 159 del D. Lgs. 285/1992 ed all'art. 12 del D.P.R. 495/1992, onde provvedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di custodia dei veicoli di massa complessiva pieno carico fino a Kg. 3.500. L'area ove troveranno ricovero o verranno custoditi gli autoveicoli soggetti a rimozione deve essere *esclusiva* per i comuni del Corpo Associato di PL e completamente recintata.

Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso alla depositaria in qualsiasi momento al personale della Polizia Locale, per motivate esigenze di controllo.

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

La Polizia Locale potrà svolgere accertamenti e controlli in qualsiasi momento sui mezzi impiegati e sul personale, sulle modalità operative e sui risultati delle operazioni di rimozione, trasporto e deposito. Il personale della Polizia Locale inoltre controllerà affinché il servizio previsto nel presente capitolato sia eseguito nel tempo e nei modi prescritti segnalando per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate.

Il concessionario ha l'obbligo di inviare alla Polizia Locale, entro una settimana dal giorno dell'avvenuta rimozione, l'elenco aggiornato di tutti i veicoli giacenti presso la ditta suddetta, al fine di consentire agli operatori suddetti l'adozione immediata di tutti gli atti necessari.

L'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari ad euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 18, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Albano Laziale quale ente capofila al risarcimento del maggior danno.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario tiene indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant'altro possa aver causa direttamente o indirettamente dalle attività di cui alla presente concessione. Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente dell'Amministrazione e/o cose di loro proprietà, causati dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni di cui alla presente concessione.

A tal fine, prima dell'inizio del contratto il concessionario dovrà esibire regolare polizza assicurativa stipulata con compagnia di assicurazione con evidenziati i massimali assicurativi a copertura dei rischi conseguenti lo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara, previsti dall'art. 4 del D.M. 401/1998.

E' a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione.

Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, compreso l'operatore di Polizia Locale eventualmente presente a bordo ai sensi del precedente articolo 4) lett. g), che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.

Il concessionario, inoltre, assume a proprio carico ogni onere derivante da danneggiamento, perdita o distruzione dei veicoli rimossi e/o depositati e di quanto in essi contenuto, a tale scopo provvedendo ad assicurarsi con compagnia di consolidata presenza in campo nazionale e/o europeo, per un massimale di almeno 2.500.000,00 Euro.

L'impresa concessionaria, inoltre, si assicura contro il rischio della responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo.

Gli eventuali danni a beni comunali verranno addebitati al concessionario, il quale è tenuto all'immediato ripristino, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sulla cauzione in caso di inadempienza.

ART. 13 – SPESE DI GESTIONE

Sono ad esclusivo carico del concessionario le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso. Nessuna pretesa, per spese sostenute o crediti vantati che non sono regolamentati nel presente capitolato, potrà essere vantata nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ART. 14 – ASSICURAZIONI PERSONALE

Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, ecc. riguardanti il personale adibito al servizio in concessione sono a carico del concessionario ed in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni; pertanto il concessionario terrà sollevato il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio oggetto della presente gara.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Albano Laziale quale ente capofila del Corpo Associato di PL procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. Vista la particolare natura delle prestazioni da rendersi, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare il Concessionario ad adempiere immediatamente con l'avvertenza che, qualora il Concessionario non adempia, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario a mezzo di posta elettronica certificata.

Fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno, il contratto si intende risolto qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando Polizia Locale;
- b) per rifiuto o revoca delle autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività;
- c) per violazione del precedente articolo 12;
- d) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi non siano più idonei al servizio cui sono diretti;
- e) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamenti;
- f) per mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti al Concessionario, di cui all'art. 5) del presente capitolato;
- g) per reiterati rifiuti o ritardi nell'adempimento dell'obbligazione di cui ai precedenti artt. 4 e 8;
- h) per omesso reintegro della cauzione versata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, entro i termini previsti dall'art. 11;
- i) per ogni altra grave e reiterata inadempienza contrattuale.

Nei casi sopradescritti di risoluzione, il concedente provvederà a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Albano Laziale quale ente capofila del Corpo Associato di PL si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 11.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario originario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Il Comune di Albano Laziale quale ente capofila del Corpo Associato di PL si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso il concessionario non avrà diritto al riconoscimento ad alcun onere a qualsiasi titolo richiesto.

ART. 16 - RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il presente contratto può essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.

ART. 17 - RECESSO

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine di cui all'art. 2. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con email pec, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il concedente sia posto in grado di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione. In ogni caso il concessionario è tenuto a svolgere il servizio fino alla individuazione del nuovo gestore.

ART. 18 - PENALI

Per ogni singola inadempienza della ditta aggiudicataria ad una delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 8 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) che verrà versata direttamente dal concessionario o prelevata dalla cauzione di cui al precedente art. 11 con relativo obbligo da parte della ditta di reintegrare detto fondo entro 10 giorni dalla data del prelievo, o trattenuta sulle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dall'Amministrazione concedente al concessionario.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata e del danno subito e della ripetitività della mancanza.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute.

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC al concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore.

Qualora il concessionario non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 19 - SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico del concessionario.

ART. 20 - REVOCA

La concessione potrà essere revocata, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 2, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con email pec, almeno tre mesi prima senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 21 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicabile per analogia.

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 22 – SUB AFFIDAMENTO

Il concessionario deve svolgere direttamente i servizi oggetto di concessione. E' concesso il solo subaffidamento della rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a Kg. 3.500. Il sub-affidamento è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-affidatari e sub-contrattanti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

L'Aggiudicatario o il subaffidatario che ha notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Albano Laziale quale ente capofila e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG. Z4E2A73F8C.

ART. 24 – CLAUSOLA DI LEGALITA'

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Amministrazione Concedente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Le Amministrazioni concedenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-*bis* c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-*bis* c.p., 346-*bis* c.p., 353 c.p. e 353-*bis* c.p.”.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte delle Amministrazioni concedenti Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Velletri.